

**COMITATO ORGANIZZATORE PER LE PRIMARIE 2016 DI  
COALIZIONE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO A SINDACO  
DELLA CITTÀ DI NAPOLI**

Il sottoscritto on. Antonio Bassolino, nato ad Afragola, il 17.3.1947 elett.te domiciliato presso l'avv. Riccardo Marone in Napoli alla via Cesario Console n. 3

**RICORRE**

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento per le primarie

**AVVERSO**

il risultato elettorale proclamato in data 10.3.2016, in relazione alle primarie del centrosinistra tenutesi il 6 marzo 2016 per la scelta del candidato Sindaco di Napoli.

**FATTO E DIRITTO**

In data 9.3.2016 il Comitato organizzatore per le primarie ha proclamato il risultato elettorale conseguente alle votazioni tenutesi il giorno 6.3.2016, nonostante che il risultato elettorale stesso fosse stato palesemente alterato e condizionato da numerosi e gravi episodi verificatisi all'esterno dei seggi elettorali nel corso della giornata stessa e di cui si è venuti a conoscenza a seguito di pubblicazioni di una serie di video su siti internet.

La proclamazione del risultato è stata, poi, comunicata ai candidati a mezzo p.e.c. il giorno successivo e cioè in data 10.3.2016.

Tali episodi hanno certamente condizionato il risultato elettorale e pertanto sussistono i presupposti per il ricorso ex art. 9 II comma del Regolamento.

1. Prima di esporre e illustrare le palesi violazioni che sono avvenute nel corso delle votazioni del giorno 6 marzo 2016, appare indispensabile la ricostruzione dei principi fondamentali in materia di libera espressione del voto; principi generali che, necessariamente devono applicarsi in qualsiasi forma di consultazione popolare, nonché in quelle forme (come nel caso della consultazione popolare avvenuta il giorno 6 marzo) prive di disciplina giuridica, in quanto è evidente che i principi costituzionali e legislativi nella materia servono a garantire che

i cittadini siano consultati senza alcuna costrizione o condizionamento. Ma, ancor più, in quanto i partiti, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, *“concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale”*. Di qui l'obbligo per i partiti stessi di ispirarsi ed adeguarsi alle norme della Carta Costituzionale e alla legislazione ordinaria.

Il principio fondamentale dell'ordinamento è sancito dall'art. 48 della Costituzione, che al 2° comma stabilisce che *«il voto è personale ed eguale, **libero** e segreto»*.

La norma è chiara nella sua espressione, nel senso che qualsiasi forma di condizionamento del voto costituisce una sua limitazione e, quindi, una limitazione della libertà di espressione del voto. In attuazione del principio costituzionale dell'art. 48 fin dal 1956 si è disciplinata e limitata la propaganda elettorale affinché la stessa sia consentita nella misura massima in tutta la fase delle campagna elettorale, con le limitazioni necessarie affinché le forme di propaganda non si trasformino in forme di condizionamento. E, quindi di costrizione del “libero voto”.

Peraltro la normativa (legge 4 aprile 1956 n. 212) è espressamente richiamata nell'art. 29 della legge 81/93 che disciplina le elezioni comunali e provinciali.

L'art. 29 della legge 81/93, infatti, chiarisce che è consentita la propaganda elettorale *“nei limiti consentiti dalla legge 4.4.1956 n. 212”*.

Tale legge, all'art. 9, 1° comma, stabilisce che *“nei giorni delle elezioni sono vietate le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*.

Ed ancora più esplicitamente il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che *“nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 mt. dall'ingresso delle sedi elettorali”*.

E si badi bene le limitazioni previste dalla legge sono considerate talmente importanti, per evitare condizionamenti, che la loro violazione è considerata reato penale punito con la reclusione fino ad un anno.

AP

È ovvio che, nel caso in esame, la sanzione penale non è applicabile per il principio della riserva assoluta di legge in materia penale, ma è certamente applicabile il divieto di propaganda contenuto nella norma, in quanto garanzia del “libero voto” sancito dalla Costituzione.

Così chiarito il quadro normativo è fuori discussione che per la qualità e per la finalità della normativa, essa non può che essere applicata in via analogica a qualsiasi forma di consultazione, anche se non disciplinata per legge, perché l’obiettivo delle norme fin qui citate è a garanzia della libertà del voto come garanzia costituzionale.

Per tale ragione apparirebbe certamente illegittima una interpretazione formalistica di una presunta non diretta applicazione delle norme di legge a consultazioni di partito in quanto questi hanno funzione e rilevanza costituzionale, per cui non possono non ispirarsi ai principi costituzionali e legislativi.

Trattandosi di consultazioni dirette ad individuare il candidato alla carica di Sindaco, espressione di un partito politico o di una coalizione di partiti politici, non possono che trovare applicazione i principi costituzionali sopra enunciati, in quanto quei principi costituzionali sono stati dettati a tutela dell’ordinamento democratico, ordinamento al quale devono necessariamente ispirarsi i partiti politici, stante la loro rilevanza costituzionale ex art. 49 della Costituzione, che sancisce il principio che i partiti devono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

È evidente, quindi, che qualsiasi argomentazione fondata sulla presunta natura privatistica delle consultazioni del 6 marzo sarebbe una interpretazione profondamente errata e, comunque, una interpretazione che violerebbe i principi generali dell’ordinamento, posti a tutela della libertà del voto.

Non è un problema, infatti, di applicabilità o meno delle norme in via diretta, ma molto più semplicemente è un obbligo costituzionale che hanno i partiti, in quanto tali, di svolgere la loro attività in forme democratiche, che garantiscano la libertà della espressione del voto.

2. Seconda considerazione da farsi è che appare assolutamente pretestuoso l'argomento della non esistenza delle notizie nei verbali dei Presidenti di seggio.

I Presidenti di seggio, infatti, non potevano materialmente conoscere gli eventi all'esterno del seggio, perché questo avrebbe significato che i Presidenti stessi si erano allontanati dal seggio, il che sarebbe stato un ulteriore profilo di illegittimità della consultazione.

Come pure è ancora più evidente che di fronte al fatto notorio ed al fatto documentale, assume valore secondario l'elemento della verbalizzazione da parte dei Presidenti di seggio.

3. In conclusione un organo di garanzia della regolarità e del buon andamento delle operazioni (quale è il Comitato organizzatore delle primarie) ha il dovere costituzionale di verificare che si siano rispettati i principi generali dell'ordinamento, quale appunto il divieto di fare campagna elettorale nei 200 mt. dal seggio elettorale o, addirittura, di effettuare passaggi di denaro nei medesimi 200 mt.

E l'obbligo di far rispettare questa normativa è un obbligo non solo a garanzia dei candidati, ma principalmente a garanzia della corretta funzione dei partiti che, nel concorrere in modo democratico alla vita politica, devono garantire che la scelta dei candidati avvenga nel rispetto delle regole.

Diversamente il comitato organizzatore viene meno alla sua funzione fondamentale, e non garantisce che il partito o la coalizione organizzatrice delle primarie abbiano svolto quel ruolo fondamentale di cui all'art. 49 della Costituzione, e cioè concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale.

4. La proclamazione del risultato elettorale è illegittima perché non si è tenuto conto delle osservazioni e dei motivi di ricorso presentati avverso la regolarità delle operazioni di voto e oltretutto sono state fortemente condizionate da presenze estranee al comitato stesso.

4.1. Innanzitutto si eccepisce la nullità del verbale e del deliberato di proclamazione per la presenza durante la seduta del

Comitato Organizzatore del Segretario Provinciale del Pd Napoli, considerato:

a) che la seduta non è pubblica (infatti il Presidente lo afferma in tale verbale di seduta, quando all'inizio della discussione vieta la diretta streaming su richiesta del componente Antonio Giordano);

b) un organo politico, quale è il segretario provinciale, non può prendere parte ad una seduta dell'organismo di garanzia, che ha natura di organo giurisdizionale imparziale e *super partes*, e che non può consentire la presenza di soggetti estranei all'organo stesso.

Pertanto, la presenza del segretario provinciale pd durante la seduta del Comitato Organizzatore è motivo di nullità assoluta del deliberato di proclamazione.

**4.2.** Sotto altro profilo, va rilevato che il Comitato organizzatore per le primarie, pur dichiarando esecrabili e censurabili i fatti ed i comportamenti emersi dal video di Fanpage, illegittimamente ed incomprensibilmente non ha annullato i relativi seggi "inquinati", così come aveva fatto invece l'anno scorso il Comitato dei Garanti in Liguria per le Primarie regionali.

La motivazione della decisione del Comitato è frutto di evidente contraddittorietà e perplessità, in quanto da un lato il Comitato accerta "*la esecrabilità di alcuni episodi visibili nei due minuti e mezzo di video di fanpage*" e dall'altro però non applica le relative sanzioni sugli effetti di tali irregolarità.

Se vi è comportamento esecrabile, la conseguenza non può che essere l'annullamento del voto falsato ed inquinato nei seggi oggetto di episodi esecrabili.

Ed infatti il Comitato organizzatore non ha una funzione di esprimere giudizi morali (anche se, una volta espressi, è sconcertante che non ne abbia tratto le conseguenze) ma di accertare i fatti e conseguentemente applicare le sanzioni previste dall'ordinamento.

Se vi sono stati episodi che hanno alterato la libertà del voto, il Comitato non può solo giudicare il comportamento esecrabile ma deve

necessariamente adottare le decisioni conseguenti e cioè annullare il voto nei seggi in cui ciò è avvenuto.

**4.3.** Il regolamento per le primarie all'art. 1, comma 2, stabilisce che *“per partecipare alle votazioni sarà previsto un contributo di € 1,00 da parte di ogni elettore”*.

La norma ha la funzione, ovviamente, di verificare la effettiva volontà e l'impegno dell'elettore a voler partecipare alle primarie, con la conseguenza che il pagamento del contributo è addirittura condizione di partecipazione, per cui qualsiasi scambio di denaro avvenuto nell'ambito dei 200 mt dal seggio, costituisce violazione dell'art. 1, comma 2, del regolamento, in quanto nessuno può sapere a che titolo e con quale funzione quello scambio di denaro è avvenuto.

E ancor più nessuno può sapere se, senza quello scambio di denaro, l'elettore avrebbe partecipato al voto.

Nella materia elettorale non bisogna dimostrare se vi sono stati brogli o accertare a che titolo sono avvenuti i fatti.

Occorre semplicemente accertare se i fatti sono avvenuti o meno e che quindi anche solo potenzialmente vi possa essere stata una qualche alterazione della volontà popolare.

E nel caso in esame, il fatto è accertato tanto che il Comitato organizzatore ha ritenuto esecrabili gli episodi.

**4.4.** Il Comitato organizzatore delle primarie ha approvato le risultanze del voto delle primarie nell'inverosimile arco di tempo tra le 14,43 e le 15,30 e cioè 78 seggi in 47 minuti, vale a dire ogni seggio sarebbe stato verificato ed accertato in soli 36 secondi!

**5.** Alla luce delle precedenti considerazioni, con il presente ricorso si intende riproporre i profili di illegittimità già a suo tempo evidenziati e che non sono stati minimamente affrontati con il dovuto approfondimento dal comitato.

Anche perché la presunta irricevibilità del ricorso per tardività è palesemente infondata, in quanto il comitato non ha tenuto conto del fatto che le circostanze della propaganda illegittima al di fuori dei seggi

sono emerse solo dopo che erano trascorse le 24 ore previste dal regolamento.

E poiché è principio generale che *ad impossibilia nemo tenetur* è evidente che il termine di 24 ore deve decorrere dalla conoscenza delle vicende illegittime, allorquando le vicende non sono avvenute all'interno dei seggi, in cui erano presenti i rappresentanti dei candidati e quindi vi era obbligo di conoscenza, ma nei 200 mt all'esterno dei seggi.

1. Il reportage video diffuso ieri, 7 marzo 2016 (ore 16.59), dalla testata giornalistica [on line Fapage.it \(http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA \)](http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA) dal titolo *'Primarie Pd Napoli, consiglieri danno soldi per votare Valeria Valente'* e ripreso da tutti gli organi di informazione locali e nazionali, ha chiaramente documentato e messo in evidenza come nel corso delle primarie per la scelta del candidato a Sindaco di Napoli del centrosinistra, tenutesi domenica 6 marzo 2016, siano avvenuti, in diversi seggi (n. 45,46,58,61,62), pesanti e indebiti condizionamenti per influenzare l'esito del risultato, accompagnati sistematicamente da atti di compravendita del voto. A rendere più inquietante il quadro, si aggiunge il fatto che nei seggi (n.45-46) del quartiere di San Giovanni a Teduccio, tali documentate iniziative di influenza/compravendita del voto sono state assunte in prima persona da parte di esponenti del Partito Democratico che ricoprono cariche istituzionali ed apertamente schierati nelle primarie con la candidata Valeria Valente. Pur non essendo in presenza di elezioni vere e quindi normate dalle leggi dello Stato, ma di primarie di partito, fare campagna elettorale fuori e in prossimità dei seggi e offrire soldi in cambio del voto è a prescindere un comportamento moralmente censurabile, in contrasto con lo spirito della competizione stessa delle primarie che prevedono una partecipazione al voto libera e democratica da parte dei cittadini.
2. Sulla scorta di un'attenta visione del suddetto reportage, si formulano n.6 ricorsi, ognuno riguardante i citati seggi allestiti nel corso delle primarie a Napoli di domenica 6 marzo 2016.

- 3.
- 4.
- 5.

**6. Ricorso n.1**

7. **Seggio n.45, San Giovanni, via Tripaldi, Sala II, il Rusticone.** Nel corso delle operazioni di voto viene ripreso dal video di Fanpage il consigliere Comunale Antonio Borriello davanti al seggio mentre distribuisce denaro ai cittadini che si recano al voto e con gli stessi si intrattiene a parlare. Come riportato da più organi di informazione e in diverse occasioni da dichiarazioni del diretto interessato, il consigliere Borriello ha sostenuto apertamente Valeria Valente. Ad evidenziare il fatto che intorno al seggio 45 c'è stato un tentativo di turbarne il voto, c'è anche un altro video-reportage pubblicato nelle prime ore della mattinata del 6 marzo dall'agenzia OmniNapoli dal titolo 'Primarie, tensione a San Giovanni a Teduccio'

(<https://www.youtube.com/watch?list=PLVB1gzcyz2YrrwtydWZophwWNL99DAjBZ&v=9xwQwOl30G0>). Viene ripreso il presidente del seggio, il senatore Enzo Cuomo, mentre è costretto ad allontanare da dentro il seggio persone non autorizzate (né scrutatori, né rappresentanti dei singoli candidati) che cercano di intercettare tutti quelli che si recano a votare: fare pressione, controllare uno ad uno i votanti, rendere confuse le operazioni di voto è quello che traspare dal video e genera la giusta e decisa reazione del senatore-presidente di seggio. Lo stesso senatore Cuomo in una intervista al Corriere del Mezzogiorno del 7 marzo ([http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/16\\_marzo\\_07/cuomo-mercato-voti-indecete-quei-video-si-vedono-anche-reati-21dee55e-e4a4-11e5-ac8d-2e6a9d3eabf9.shtml](http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/16_marzo_07/cuomo-mercato-voti-indecete-quei-video-si-vedono-anche-reati-21dee55e-e4a4-11e5-ac8d-2e6a9d3eabf9.shtml)) parla di "Mercato dei voti indecente. In quei video si vedono anche reati", riferendosi al video di Fanpage e al clima della giornata davanti al seggio.

8. È quindi del tutto evidente che le operazioni di voto al seggio 45 non si sono svolte in un clima sereno e da partecipazione libera e democratica. Pertanto si chiede l'ANNULLAMENTO DEL VOTO del seggio 45, scorporandolo dal computo complessivo dei voti per la determinazione del risultato finale delle primarie.

9.

**10. Ricorso n.2**

**11. Seggio n.46, quartiere San Giovanni, sala via Villa San Giovanni 129.**

Il reportage di Fanpage.it (<http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA>) documenta in modalità video, audio e con sottotitoli ai dialoghi, come nel corso delle operazioni di voto, Gennaro Cierro, capogruppo Pd alla VIII Municipalità, intercetti due persone davanti al seggio nel mentre si recano a votare e dia loro dieci euro in cambio del voto. Cierro in queste primarie è stato sostenitore della Valente come dichiara egli stesso in una foto postata su facebook

(<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1000279773388798&set=ecnf.100002203556401&type=3&theater>) dove è ritratto insieme alla stessa candidata Valeria Valente e dove invita al voto scrivendo: 'A tutti i miei amici il 6 marzo vota alle primarie PD Valeria Valente'. Lo stesso Cierro, nel corso delle primarie a Napoli del 2011 per la scelta del candidato sindaco di Napoli poi annullate per presunti brogli, è oggetto di un ricorso perché pur essendo all'epoca consigliere di circoscrizione di un partito di centrodestra era attivamente impegnato nelle primarie del centrosinistra.

12. È quindi del tutto evidente che le operazioni di voto al seggio 46 non si sono svolte in un clima sereno e da partecipazione libera e democratica. Pertanto si chiede l'ANNULLAMENTO DEL VOTO del seggio 46, scorporandolo dal computo complessivo dei voti per la determinazione del risultato finale.

13.

**14. Ricorso n.3**

**15. Seggio n.58, via Vittorio Veneto 303.** Nello spazio antistante al seggio si vede chiaramente, attraverso il video-reportage di Fanpage.it (<http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA>), una persona, con giubbotto blu e cellulare in mano, distribuire denaro a cittadini che si stanno recando a votare. Nel frattempo un'altra persona con un cappello scuro parla con gli stessi dopo che questi hanno ricevuto il denaro. È chiaro e netto l'indebito presidio davanti al seggio di soggetti organizzati per turbare l'esito del voto.

16. È quindi del tutto evidente che le operazioni di voto al seggio 58 non si sono svolte in un clima sereno e da partecipazione libera e democratica. Pertanto si chiede l'ANNULLAMENTO DEL VOTO del seggio 58, scorporandolo dal computo complessivo dei voti per la determinazione del risultato finale.

17.

**18. Ricorso n.4**

19. **Seggio 61, Scampia, Associazione Facoltà di parola, via Monterosa 54.**

Attraverso il video-reportage di Fanpage.it (<http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA>) si nota uno scambio di banconote in denaro tra due ragazzi con giubbotto e cappello nello spazio antistante al seggio. I due ragazzi sono stati identificati essere due fratelli e al quotidiano Il Mattino (pag. 2, edizione 8 marzo 2016 titolo: "Pagati per votare alle primarie") uno dei due ha dichiarato: "Nel video mi si vede mentre do un foglietto a una persona in cambio di soldi. È mio fratello Gennaro. Gli stavo consegnando la bolletta della scommessa che avevamo giocato e lui mi da la propria quota. Tutto qui".

20. Si tratta, comunque, di un comportamento poco chiaro e quindi censurabile. Pertanto si chiede l'ANNULLAMENTO DEL VOTO del seggio 61, scorporandolo dal computo complessivo dei voti per la determinazione del risultato finale.

21.

**22. Ricorso n. 5**

23. **Seggio 62, Scampia, Associazione, Lotto T.** Nel video-reportage di Fanpage.it (<http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA>) si vede chiaramente come più persone presidino in maniera organizzata lo spazio antistante al seggio ed intercettino chiunque stia per entrare ed uscire dal seggio. In queste situazioni, nel reportage di Fanpage, è riportato chiaramente in modalità video/audio e con trascrizione sottostante delle parole, come queste persone invitino a votare per la candidata Valeria Valente, chiedano esplicitamente di non votare per Antonio Bassolino ed offrano denaro all'entrata e all'uscita dal seggio a ricompensa del voto dato. La modalità di indicare per chi non votare (nella fattispecie del video 'non votate per Bassolino') è due volte moralmente censurabile perché

rappresenta un chiaro comportamento intimidatorio. Non solo: si evince dal video come le stesse persone che presidiano il seggio e che dicono per chi votare e per chi non votare, fermano e chiedono di votare anche a cittadini passanti da lì per caso e che nulla sanno delle primarie. Si tratta di una chiara ed inequivocabile operazione di indebito controllo e condizionamento di tutto l'ambiente che circonda quel seggio.

24. È quindi del tutto evidente che le operazioni di voto al seggio 58 non si sono svolte in un clima sereno e da partecipazione libera e democratica. Pertanto si chiede **P'ANNULLAMENTO DEL VOTO del seggio 62**, scorporandolo dal computo complessivo dei voti per la determinazione del risultato finale.
25. Si chiede inoltre di segnalare alla magistratura inquirente e alle forze dell'ordine questo passaggio specifico del reportage dei Fanpage per identificare tutti i soggetti presenti nel video vista l'alta concentrazione e il pesante condizionamento della camorra e della criminalità organizzata in quel territorio.
- 26.
- 27. Ricorso n.6**
28. **Seggi 45,46,58,61,62** delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato Sindaco di Napoli tenutesi a Napoli il 6 marzo 2016. In relazione al video-reportage pubblicato da Fanpage.it in data 7 marzo 2016 (<http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZISLA>) dal titolo 'Primarie Pd Napoli, consiglieri danno soldi per votare Valeria Valente' appaiono chiari ed evidenti episodi in formato audio-video-trascrizione sottotitoli di condizionamento e compravendita del voto. Nel caso dei seggi 45-46 questi episodi vedono protagonisti in prima persona figure del Pd che ricoprono incarichi istituzionali. Mentre nel caso del seggio 62 emergono chiaramente dal video di Fanpage modalità di controllo dell'ambiente antistante al seggio tipiche delle organizzazioni criminali, in una zona (Scampia), dove notoriamente è elevata la presenza camorristica e forte il controllo del territorio da parte dei clan.
29. È quindi del tutto evidente dal video-reportage di Fanpage che le operazioni di voto ai seggi 45,46,58,61,62 non si sono svolte in un clima sereno e da partecipazione libera e democratica. Pertanto si chiede

P'ANNULLAMENTO DEL VOTO di detti seggi, scorporandoli dal  
computo complessivo dei voti per la determinazione del risultato finale.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento *in parte qua* della proclamazione delle operazioni elettorali nei seggi indicati in ricorso.

Napoli, 10 marzo 2016

On.le Antonio Bassolino

